



2021 | LXXXVII

# Studia et Documenta Historiae et Iuris

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS  
FACULTAS IURIS CIVILIS



Lateran University Press  
Pontificia Universitas Lateranensis

*Direttore:*

Sua Em.za Rev.ma Card. A. De Donatis

*Redattori:*

Matteo Nacci  
† Sebastiano Paciolla

*Segreteria di redazione:*

Francesco Giammarresi

Pontificia Università Lateranense  
*Pontificium Institutum Utriusque Iuris*  
Facoltà di Diritto Civile  
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano  
e-mail: redazione<sup>s</sup>dhi@pul.it

*Abbonamenti:*

Servizio Editoria  
Ufficio Abbonamenti  
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano  
Tel. +39 06/69895688 - Fax +39 06/69895501 - E-mail: servizioeditoria@pul.va

*Quote 2021:*

Abbonamento annuo	190,00 €	Estero 230,00 €
Annata arretrata	190,00 €	Estero 230,00 €

La rivista ha periodicità annuale. La richiesta di abbonamento alla rivista deve essere inoltrata annualmente. Nella domanda di sottoscrizione dell'abbonamento è necessario specificare sempre il nome della rivista, l'annata desiderata e gli estremi dell'abbonato (nome, cognome, indirizzo, nazione) per poter emettere la nota proforma. Ottenuto il "proforma della nota di addebito" è possibile procedere al pagamento. È obbligatorio indicare sulla causale del versamento il numero della nota proforma e la data d'emissione.

Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effettuato con le seguenti modalità:

*Payment can be done by:*

*La payment de la tarif peut être effectué avec le moyens suivantes:*

*El pago de la tarifa puede ser efectuado de las siguientes formas:*

- tramite versamento su conto corrente postale (solo Italia):  
c.c. n. 76563030

- tramite bonifico bancario (coord. IBAN):

Banco Posta - Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni

IBAN: IT23N0760103200000076563030

- tramite bonifico bancario internazionale (coord. IBAN):

*international bank transfer (ref. IBAN)*

*avec virement bancaire international (ref. IBAN)*

*consignación bancaria internacional (ref. IBAN)*

IBAN: IT23N0760103200000076563030

Bic-SWIFT BPPIITRRXXX

intestato a / *in favour of / au nom de / a favor de*

Pontificia Università Lateranense - Editoria

Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

FONDAZIONE



Realizzato con il contributo di Fondazione TIM

© COPYRIGHT 2022 – ISBN 978-88-465-1315-1

ISSN 1026-9169

LATERAN UNIVERSITY PRESS – PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS®

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4

CITTÀ DEL VATICANO

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

FUNDAVERUNT ET DIREXERUNT

AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONO  
GABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI

DIRECTOR

Sua Em.za Rev.ma Card. A. DE DONATIS

REDACTORES

M. NACCI – † S. PACIOLLA

A SECRETIS

F. GIAMMARRESI

CONSILIUM REDACTIONIS

PI. CARVAJAL (Cile) – E. CHEVREAU (Francia) – F. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (Spagna) – L. DE GIOVANNI (Italia)  
– I.A. GARCÍA NETTO (Argentina) – P. GIUNTI (Italia) – F. LONGCHAMPS DE BÉRIER (Polonia) – M. NACCI  
(Italia) – † S. PACIOLLA (Italia)

COMITATUS SCIENTIFICUS

F. AMARELLI (Napoli Federico II) – F.J. ANDRÉS SANTOS (Valladolid) – F. ARCARIA (Catania) – C. BALDUS  
(Heidelberg) – M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano) – E. BIANCHI (Milano Cattolica) – C. BUZZACCHI  
(Milano Bicocca) – G. CAMODECA (Napoli L'Orientale) – J.-M. CARRIÉ (Paris EHESS) – F.P. CASAVOLA  
(Napoli Federico II) – C. CORBO (Napoli Federico II) – J.-P. CORIAT (Paris II) – W. DĄJCZAK (Poznań)  
– G. DE CRISTOFARO (Napoli Federico II) – A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (Madrid UA) – G. FALCONE  
(Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE (Roma Tre) – L. FRANCHINI (Roma  
Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S.A. FUSCO (Macerata) – P. GARBARINO (Piemonte Orientale)  
– L. GAROFALO (Padova) – C. GIACHI (Firenze) – F. GNOLI (Milano Statale) – P. GRÖSCHLER (Mainz)  
– † A. GUZMÁN BRITO (Valparaiso Católica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI (Modena) –  
O. LICANDRO (Catania) – A. LOVATO (Bari) – F. LUCREZI (Salerno) – L. MAGAZANI (Milano Cattolica)  
– V. MAROTTA (Pavia) – M. MIGLIETTA (Trento) – M.L. NAVARRA (Perugia) – A. PALMA (Napoli  
Federico II) – F. PERGAMI (Milano Bocconi) – L. POLVERINI (Roma Tre) – S. PULIATTI (Parma) –  
G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. REDUZZI (Napoli Federico II) – E. STOLFI (Siena) –  
A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDITARA (Torino) – U. VINCENTI (Padova) – L.P. ZANNINI (Torino)

---

Redactionem ephemeridis *Studia et Documenta Historiae et Iuris* quaecumque attinent, mittenda sunt ad officium ephemeridis *Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano*.

Omnes libri qui accipiuntur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar pervenerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.

---

Omnes symbolae, quaecumque ab auctoribus ad hanc ephemeridem missae erunt, antequam prelo tradantur, subiciuntur aestimationi et iudicio duorum Peritorum (*Referees*), qui in primis deligentur in sinu Comitatus Scientifici, omissis sane nominibus ut Auctoris ita etiam Censorum (*double-blind peer review*).

Qua ratione procedetur ut decernatur, sitne proposita symbola: a) digna quae publici iuris fiat; b) digna quae in vulgus edatur paucis tamen immutatis adiectivis; c) haud digna quae evulgetur. Ubi Censores omnino inter se de iudicio ferendo dissentiant, symbola ad tertium mittetur Censorem.



# INDEX

## I NOVANT'ANNI DI FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Presentazione del volume “ <i>Armata sapientia</i> . Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant’anni” a cura di Lorenzo Franchini. Pontificia Università Lateranense, 29 settembre 2021 . . . . .	9
--	---

### *Interventi*

- Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Angelo De Donatis . . . . .	11
- Prof. Matteo Nacci . . . . .	13
- Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni . . . . .	15
- Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filippo Iannone . . . . .	18
- Dott.ssa Margherita Cassano . . . . .	23
- Prof. Lucio De Giovanni . . . . .	27
- Prof.ssa Patrizia Giunti . . . . .	34
- Prof. Lorenzo Franchini . . . . .	40
- Prof. Francesco Lucrezi . . . . .	42

### STUDIA

FRANCISZEK LONGCHAMPS DE BÉRIER, Hermogenianus and the Fundaments of Legal Anthropology . . . . .	49
ALBERTO LUPANO, Giurisdizionalismo e povertà religiosa a confronto nella Facoltà giuridica torinese del canonista Carlo Sebastiano Berardi . . . . .	91
CARLO PELLOSO, Rito di purificazione dal parricidio o esecuzione capitale del parricida? Alcune considerazioni a margine della <i>Pro Sexto Roscio Amerino</i> . . . . .	109
GIACOMO ALBERTO DONATI, <i>Communis patria nostra est Roma</i> : eterogenesi processualistiche da un’antica massima nello <i>ius commune</i> (secc. XIII-XVI) . . . . .	135
PATRIZIA GRAZIANO, Parole dipinte. Per una riflessione sulla natura iconica del diritto . . . . .	161
PAOLA LAMBRINI, L’interpretazione di <i>ope consilio</i> proposta da Labeone . . . . .	199
LUIGI SANDIROCCO, Giustiniano e la « <i>pestis</i> ». Appunti e riflessioni sulla produzione novellare in epoca pandemica . . . . .	209

## NOTAE

MARIO VARVARO, Itinerari gaiani: nota bibliografica su Gaio e sulle sue <i>Institutiones</i> .	231
ROBERTO SCEVOLA, Rovistando nello scrigno di un ‘romanista umanista’ fra passato, presente e futuro. . . . .	269
MARIATERESA AMABILE, «C’è un tempo per le preghiere e uno per i divertimenti». Note su CTh. 15.5.5 . . . . .	299
MARIATERESA CARBONE, <i>Ultimum supplicium</i> o esilio. Sulla pena irrogata da Teodosio II in caso di reiterazione del battesimo . . . . .	309
VALERIA CARRO, Considerazioni su <i>Gewere</i> e possesso tra fatto e diritto . . . . .	319
ANNAROSA GALLO, Arnaldo Momigliano ed Edoardo Volterra. Sulle tracce di un’amicizia . . . . .	339

## CHRONICA

FRANCESCA ROSSI, Diritto senza tempo. La terra e i diritti. Dialogo tra giuristi (Ravello, 29-30 ottobre 2021) . . . . .	357
VINCENZO TOSCANO, Incontro di studio su “Diritto e valori” in occasione della traduzione italiana del “Trattato delle leggi” di Jean Domat (Pontificia Università Lateranense, 22 novembre 2021) . . . . .	383

## RECENSIONES LIBRORUM

SARA PARINI, <i>Loving the poor, saving the rich. Behavioural aspects and economic development of John Law’s bank runs</i> , Giappichelli, Torino, 2020 (Giovanni Rossi). . . . .	399
ELIO DOVERE, <i>Pensiero cristiano e produzione del ius</i> , Cacucci, Bari, 2021 (Federico Pergami). . . . .	405
PAOLO COSTA, «Scoppiò un grande tumulto» ( <i>At 19,23-40</i> ). <i>Efeso, la “Via” e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico</i> , Giappichelli, Torino, 2021 (Anna Maria Giomaro) . . . . .	419

## IN MEMORIAM

MANUEL J. GARCÍA GARRIDO (F. Fernández de Buján). . . . .	433
P. SEBASTIANO PACIOLLA, O.CIST. (D. Andrés Gutiérrez, cmf - F. Giammarresi) . . . . .	439, 445
<i>Nova ars citandi</i> . . . . .	455

ALBERTO LUPANO

## GIURISDIZIONALISMO E POVERTÀ RELIGIOSA A CONFRONTO NELLA FACOLTÀ GIURIDICA TORINESE DEL CANONISTA CARLO SEBASTIANO BERARDI

SUMMARIUM: 1. Premessa – 2. Berardi e l'allievo Carena – 3. Il trattato Della povertà religiosa – 4. Considerazioni conclusive.

Parole chiave: giurisdizionalismo; Università di Torino; voto di povertà dei religiosi; pauperismo.

ABSTRACT: Carlo Sebastiano Berardi, with a jurisdictionalist tendency, was the greatest Turin canonist of the eighteenth century. He followed his disciple Carena in the elaboration of an important canonical treatise on the vow of poverty of religious, invoking its most radical application in order to reach a definitive solution to contemporary pauperism.

Keywords: Jurisdictionalism; University of Turin; Vow of poverty of religious; pauperism.

### 1. Premessa

Il voto di povertà<sup>1</sup> emesso dai regolari insieme ai suoi effetti sulla vita individuale, comunitaria e sulla società civile sono stati oggetto di riflessioni da parte di alcuni

<sup>1</sup> Sul tema, tra i molti autori, si vedano: ANGELI DE CLAVASIO, *Religiosus*, in *Summa Angelica*, Lugduni 1514, n. 39, nn. 44-59, CCCXIII r. - CCCXV v.; A. BELTRAMI, *De voto paupertatis in religione quod est abdicatio proprietatis in proprium non habendo*, Venetiis 1581; BARTHOLOMAEI A SANCTO FAUSTO, *De vitio proprietatis quo paupertas religiosa violatur*, Parisiis 1616; F. BORDONI, *Tractatus de professione regulari ad leges Iuris Communis et Constitutiones Summorum Pontificum, praesertim Sixti V, Gregorii XIV, Clementis VIII et Urbani VIII*, Mediolani 1635; id., *Religiosa paupertas reformata ad mentem Sanctorum Patrum Institutorum, Summorum Pontificum, Sacrorum Conciliorum et piissimi Imperatoris Iustiniani*, Venetiis 1764; J. THORRENTIER, *Dissertation sur la pauvreté religieuse*, Paris 1727; G. DRUZBICKI, *Vota religiosa seu tractatus de votis religiosis in communi et particulari*, in *Operum Aseticorum*, 2, Ingolstadii 1732; L. FERRARIS, *Regulares*, in [*Prompta*] *Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica* [...], 6, Romae 1890, 586-591; id., *Moniales*, in [*Prompta*] *Bibliotheca*, cit., 5, art. II, 601-604; A. M. DE LIGUORI, *Homo Apostolicus*, in *Opere morali*, 3, Torino 1848, tract. XIII, punct. II, nn. 5-10, pp. 277-280; P. COLLET, *Traité des devoirs de la vie religieuse*, 1-2, Lyon 1765; G. MORONI, *Povero*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 65, Venezia 1852, 3-19; id., *Religiosa, Religioso*, in *Dizionario cit.*, 67, Venezia 1852, 87-91, 91-95; id., *Voto*, in *Dizionario cit.*, 103, Venezia 1861, 120 e 130-132; É. JOMBART, *Pauvreté religieuse*, in *Dictionnaire de droit canonique*, 6, Paris 1957, 955-957; E. LIO, *Povertà*, in *Enciclopedia cattolica*, 8, Città del Vaticano 1952, 1867-1872; J. GAUDEMET, *Église et Cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1998, 101-103, 550-555; A. M. STICKLER, *De notione et conceptu status religiosi sub aspectu historico*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Romae, diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Civitas Vaticana 1970, 376-392. Sull'inquadramento del voto di povertà dopo il concilio Vaticano II e sul documento conciliare *Perfectae caritatis, Decretum de accomodata renovatione vitae religiosae*, n. 13 per la povertà, cfr. O. VAN VEGHEL, *Povertà religiosa ed evangelizzazione dei poveri*, Brescia 1968; Y. SUGAVARA, *Religious Poverty from Vatican Council II to the 1994 Synod of Bishops*, Roma 1977; id., *La povertà evangelica nel Codice: norma comune (c. 600) e applicazione individuale*, in *Periodica*, 89 (2000) 45-77; id., *La normativa sulla vita consacrata alla luce dell'aggiornamento postulato dal Vaticano II*, in *Periodica*, 102 (2013), 549-566; T. BERTONE, "Le norme comuni" per gli istituti di vita consacrata. *Prospettive giuridiche*, in *Consacrazione e servizio*, 32 (1983), agosto-settembre, 18-25; V. FAGIOLO, *Decreto*

autori settecenteschi, in particolare giurisdizionalisti. Infatti la rinuncia al diritto di proprietà realizzato dagli ordini religiosi attraverso il voto solenne di povertà ha destato l'attenzione di una certa parte del giurisdizionalismo soprattutto in relazione alla possibilità dell'emanazione di una legislazione restrittiva a cura dei sovrani non indifferenti alla sorte dei patrimoni lasciati da chi entrava nel chiostro.

Qualche scrittore del XVIII secolo individuò nella destinazione integrale ai bisognosi dei beni lasciati dai religiosi al momento della professione del voto solenne di povertà lo strumento ideale per rimediare al pauperismo di massa ricorrente nella società contemporanea. Tra questi autori si colloca in una posizione di non poco rilievo l'avvocato.

Angelo Paolo Carena, discepolo Carlo Sebastiano Berardi e, sull'argomento del voto di povertà religiosa, pure portavoce del grande canonista, docente nell'Università di Torino.

## 2. Berardi e l'allievo Carena

Angelo Paolo Carena<sup>2</sup> fu un intellettuale e giurista inserito perfettamente nella cultura subalpina filogovernativa, vicina alla corte sabauda del XVIII secolo, attenta agli echi del giurisdizionalismo europeo e dei possibili adattamenti normativi alla realtà ecclesiale locale per ragioni di opportunismo politico. È noto che il prudente riformismo dei re di Sardegna, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, ambiva, nel segno dell'assolutismo, a migliorare la legislazione<sup>3</sup> e di conseguenza e a rendere più efficienti sia la pubblica amministrazione sia la società. Il giurisdizionalismo, grazie alle fonti provenienti da molti paesi europei, grazie alle numerose e svariate possibilità di applicazione, si prestava a esercitare il controllo sulla vita della Chiesa.

La Facoltà di giurisprudenza torinese, rinnovata da Vittorio Amedeo II, divenne il centro di formazione delle élites dirigenti dello Stato. Chi voleva fare carriera, non soltanto nel foro ma anche nella pubblica amministrazione, nelle segreterie, in certe cariche di corte, doveva necessariamente seguire gli studi giuridici<sup>4</sup>. Dunque a Torino frequentavano la Facoltà legale i futuri avvocati, magistrati, alti funzionari degli

*sul rinnovamento della vita religiosa «Perfectae Caritatis»*, Casale Monferrato, 25 ss.; M. MOLLAT, *La nozione della povertà religiosa*, trad. it. di M. ROSARIA DEL GENIO, Cinisello Balsamo 1992; G. GHIRLANDA, *L'instrumentum laboris per il Sinodo sulla vita consacrata*, in *Periodica*, 83 (1994) 437-468; L. BOISVERT, *La povertà religiosa*, trad. it. di MARIA ROSARIA DEL GENIO, Cinisello Balsamo 1992.

<sup>2</sup> Carena nacque da nobile famiglia a Carmagnola il 6 marzo 1740, morì a Torino il 16 ottobre 1769. Sulla biografia cfr. G. CLARETTA, *Memorie storiche intorno alla vita e agli studi di Gian Tommaso Terraneo, di Angelo Paolo Carena e di Giuseppe Vernazza con documenti*, Torino 1862, 131-198; A. DILLON BUSSI, *Carena, Angelo Paolo Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 20, Roma 1977, 67-70.

<sup>3</sup> M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino 1928.

<sup>4</sup> Per tutti D. BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino 1996.



Stati sabaudi, ma pure coloro che seguivano la carriera ecclesiastica, i futuri vescovi piemontesi, savoiard, nizzardi, nominati dal sovrano in base ai privilegi dell'indulto concesso da papa Niccolò V al duca di Savoia.

Angelo Paolo Carena seguì il percorso tradizionale di chi aspirava ad entrare al servizio dello Stato. Effettuati i primi studi nelle scuole pubbliche, nel 1762 si laureò *in utroque iure* all'università di Torino; divenne avvocato senza però esercitare la professione a causa della salute precaria. Per un lungo periodo svolse pure le mansioni di aiutante volontario presso il procuratore generale della Camera dei conti<sup>5</sup> di Torino nella speranza di essere poi designato tra i sostituti dello stesso ufficio. Lavorò invano poiché la nomina non gli giunse mai.

Si dedicò con passione alle ricerche storiche. Studiò e scrisse intensamente. Quando morì a ventinove anni lasciò quarantotto lavori per lo più manoscritti<sup>6</sup>. È importante osservare che i progetti di alcune opere storiche di Carena sono stati realizzati successivamente da altri studiosi seguendo in buona parte l'impostazione del giovane storico. Ad esempio Carena aveva concepito l'idea di un *Dictionnaire géographique des États sardes* che è il modello del celebre dizionario compilato da Goffredo Casalis<sup>7</sup>. L'avvocato Carena ha dei meriti culturali non comuni: è tra i primi soci ammessi nella Société Royale, trasformatasi poi nella Reale Accademia delle scienze di Torino<sup>8</sup>. Viene considerato uno dei fondatori della storiografia piemontese secondo il metodo di Lodovico Antonio Muratori. Luigi Cibrario, il maggiore storico sabaud del XIX secolo, definisce Carena «la mente più vasta che si fosse mai consacrata agli studi storici in piemonte»<sup>9</sup>.

Carena è stato soprattutto un giurista. Proprio con sensibilità da uomo di leggi compose due testi dedicati al diritto canonico: il trattato *Della povertà religiosa*, datato al 1759<sup>10</sup> e il *Ragionamento intorno ai patrimoni ecclesiastici ed ai doveri degli ecclesiastici nel servizio della Chiesa*, senza data ma presumibilmente risalente al periodo compreso tra 1760-1766. Entrambe le opere, in particolare la seconda, a causa dei contenuti, sembrano in qualche modo ricollegabili al lavoro volontario svolto dall'autore presso

<sup>5</sup> La Camera dei conti effettuava il controllo contabile su tutta l'amministrazione sabauda con giurisdizione sulla materia fiscale e patrimoniale, perciò interinava i provvedimenti sovrani in materia economica. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, 1, Torino 1881, 84 s., 160 s.

<sup>6</sup> Li elenca e li descrive CLARETTA, *Memorie cit.*, 134-198. Di Carena sono editate le seguenti opere: *Observations sur le cours du Po in Mélanges de philosophie et de mathématique de la Société Royale*, 2, à Turin 1762, 24-41; *Osservazioni sopra l'età di Omero e di Esiodo*, in C. DENINA, *Saggio sopra la letteratura italiana*, Torino-Lucca 1762; *Considerazioni sopra una nuova divisione delle provincie e diocesi in Miscellanea di storia italiana* a cura di E. BOLLATI, XVII (1878), 595-670. Cfr. G. FASSINO, *I confini religiosi del Piemonte napoleonico. La riforma delle diocesi subalpine dall'annessione alla Francia alla Restaurazione (1802-1817)*, tesi di Dottorato di ricerca, ciclo XXIV, Università di Udine, a. a. 2012-2013, relatori i professori Gian Paolo Gori, Flavio Rurale, 46-60.

<sup>7</sup> *Dizionario storico geografico statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, 1-28, Torino 1833-1856.

<sup>8</sup> *I due primi secoli della Accademia delle scienze di Torino. Realtà accademica piemontese dal Settecento allo Stato unitario*, Torino 1985.

<sup>9</sup> L. CIBRARIO, *Storia della Monarchia di Savoia*, 1, Torino 1840, *Prefazione*, XXI.

<sup>10</sup> Nel 1759 Carena era ancora studente dell'Università di Torino. È probabile che allora abbia avviato e compiuto la redazione del trattato, magari poi ripreso successivamente e rifinito dopo la laurea. Lo farebbero supporre alcuni rilievi condotti dall'autore secondo il ragionamento caratteristico dell'attività forense.

la Camera dei conti, sede in cui uno Stato giurisdizionalista come era quello sabauda poteva eventualmente prendere in considerazione anche le ricchezze del clero e il loro concreto utilizzo.

Il *Ragionamento*<sup>11</sup> tratta dell'eccessivo numero di sacerdoti del clero secolare, ordinati in base al *titulus patrimonii* e privi di uno specifico ministero pastorale nelle diocesi. L'autore formula delle tesi comuni ai giurisdizionalisti coevi, per cui auspica la riforma del sistema delle ordinazioni, una riforma impostata sull'autentica tradizione disciplinare della Chiesa antica, espressa dal canone sesto del concilio di Calcedonia, confermata dal Tridentino<sup>12</sup>. In conclusione, Carena insiste affinché sia rispettata la natura ministeriale dell'ordinazione, connessa al servizio pastorale nella diocesi<sup>13</sup>.

Invece il trattato *Della povertà religiosa* si interessa del clero regolare in ben altri termini ed è circolato manoscritto stando l'interesse degli studiosi e degli ordini religiosi direttamente coinvolti dalla trattazione. È rimasto inedito a causa dei contenuti eterodossi e della polemica anticuriale di cui è impregnato. Si tratta di caratteri facilmente individuabili che avrebbero provocato le censure ecclesiastiche e la messa all'Indice dei libri proibiti. Tuttavia i due esemplari *Della povertà religiosa* rimasti a disposizione degli studiosi sono andati distrutti nel 1904 dall'incendio della Biblioteca Nazionale Universitaria torinese<sup>14</sup>. I testi, apografi, sia del *Ragionamento*, sia *Della povertà religiosa*, sono stati ritrovati entrambi alcuni anni or sono in una biblioteca privata romana<sup>15</sup>. Studiando la seconda opera, si comprende che è strettamente collegata al pensiero di Carlo Sebastiano Berardi, il maggiore canonista torinese del Settecento.

<sup>11</sup> CLARETTA, *Memorie* cit., 198, lo definisce introvabile nel 1862. Nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ne esisteva un esemplare, catalogato di autore anonimo, sotto il seguente titolo: *Delle ordinazioni a titolo mero di patrimonio*. Infatti la trascrizione dell'*incipit* di tale manoscritto è identica all'*incipit* del *Ragionamento* di Carena, dunque verosimilmente si può congetturare che si tratti dello stesso lavoro, intitolato però in modo differente: cfr. B. PEYRON, *Codices italici manu exarati qui in Bibliotheca Taurinensis Athenaei ante diem XXVI ianuarii MCMIV asservabantur*, Taurini 1904, 28, Codex XXXII. n. I.32. In questo stesso codice era contenuta una copia del trattato *Della povertà religiosa* di Carena: Codex XXXII. n. II.32. Il codice, composto dalle due opere citate rilegate insieme, è descritto così: «Chartaceus, saec. XVIII, constat foliis 46, in fol.».

<sup>12</sup> *Sacrosanctum Concilium Tridentinum*, Bassani 1743, sessio XXI, de reformatione, cap. 2, 147-148.

<sup>13</sup> Cfr. A. LUPANO, «Alla Chiesa non meno, che alla repubblica vantaggiosi?». *Tra giurisdizionalismo sabauda e curialismo romano: il saggio inedito di Angelo Paolo Carena sul clero secolare*, in *Savoie, Bonnes nouvelles. Studi storici nel 600° anniversario del Ducato di Savoia*, a cura di G. MOLA di NOMAGLIO, 2, Torino 2022, 1175-1210.

<sup>14</sup> Cfr. PEYRON, *Codices* cit., 28; *ibid.*, 503, Codex DCCXLIII. O.VII.I: il codice è descritto così: «chartaceus, saeculi XVIII, constat foliis scriptis 59 in 4°. Ex bibliotheca Balbo». Si tratta dell'autografo dell'opera di Carena, già del Collegio dei nobili di Torino, della Compagnia di Gesù, poi acquisito dal conte Cesare Balbo, scrittore e politico di primo piano nella Restaurazione e nel Risorgimento; liberale moderato, fu chiamato da Carlo Alberto a presiedere il primo ministero costituzionale del Piemonte dopo la promulgazione dello Statuto.

<sup>15</sup> Il *Ragionamento*, in 8°, è piuttosto breve, si compone di cc. 18 numerate. *Della povertà religiosa*, in 8°, è invece più corposo ed è formato da cc. 64 numerate. D'ora in avanti nelle citazioni si farà riferimento a questo esemplare *Della povertà religiosa*. Ringrazio i proprietari della loro nobile sensibilità intellettuale e della generosa disponibilità nel consentirmi le ricerche e lo studio dei manoscritti. Sento ancora il dovere di elevare un pensiero riconoscente alla pia e felice memoria del cardinale Alfons Maria Stickler, insigne canonista e storico del diritto canonico. Il testo ora è trascritto e pubblicato: A. LUPANO, *Il trattato della povertà religiosa dell'avvocato Angelo Paolo Carena tra storia, diritto e pauperismo del XVII secolo*, Castellamonte 2019.

### 3. Il trattato *Della povertà religiosa*

Va premesso che i professori di diritto canonico dell'Università piemontese nel XVIII secolo esprimevano la politica ecclesiastica imposta dalla corte subalpina. Professavano il giurisdizionalismo di Stato, di carattere pratico e opportunistico, fornendo un'interpretazione del diritto canonico contraria alla tradizione ortodossa romana. Essi spiegavano il *Corpus iuris canonici* non col tradizionale metodo esegetico, ma con metodo storico-sistematico, facendo rientrare nelle lezioni anche elementi di diritto patrio, nozioni politiche e filosofiche di tendenza anticurialista. Così limitavano l'azione della Chiesa soltanto al campo spirituale, la assoggettavano sotto molti aspetti al potere assoluto dei sovrani. L'autore più ammirato e seguito nei territori sabaudi era il grande canonista Zeger Bernard Van Espen<sup>16</sup>. Il giurisdizionalismo<sup>17</sup> della dinastia sabauda traeva ispirazione da molti modelli europei: dal gallicanesimo, dal regalismo spagnolo, specie dopo che i Savoia ottennero la corona prima di Sicilia poi di Sardegna, dal giuseppinismo asburgico, dall'esempio della Repubblica di Venezia, del Granducato di Toscana, da certi elementi del giansenismo politico.

È su questo sfondo culturale che va collocato il trattato *Della povertà religiosa* scritto dal giovane Angelo Paolo verosimilmente sotto la guida di Carlo Sebastiano Berardi. Inoltre si sa che i giurisdizionalisti criticavano i religiosi per tante ragioni, antiche e moderne. Principalmente perché i religiosi sostenevano intensamente tutte le tradizionali prerogative propugnate della Sede apostolica anche in campo temporale, difendevano le dottrine curialiste e, infine, perché alcuni ordini di regolari possedevano grandi patrimoni<sup>18</sup>.

*Della povertà religiosa*<sup>19</sup> di Carena è un'opera singolare che si occupa del voto di povertà<sup>20</sup> dei religiosi. Ma il titolo del trattato si può prestare a qualche equivoco. Va premesso su-

<sup>16</sup> Cfr. Z. B. VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum, Opera [omnia]*, 1-6, Lovanii 1732. Su Van Espen si veda J. E. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3, Stuttgart 1880, 705-707; G. LECLERC, *Zeger-Bernard Van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique*, Roma 1964; *Zeger Bernard Van Espen (1646-1728). 300 years 'Ius ecclesiasticum universum'*, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, 69 (2001). Per le aspirazioni di Van Espen, tra l'altro accusato di giansenismo, ad una riforma ecclesiastica impostata secondo la più autentica tradizione della Chiesa antica rinvio a O. CONDORELLI, *Esercizio del ministero e vincolo gerarchico nella storia del diritto della Chiesa. L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. NAVARRO, Milano 2006.

<sup>17</sup> In generale sul giurisdizionalismo nell'Italia d'antico regime cfr. l'opera fondamentale di A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Torino 1914; C. FANTAPPIÈ, *Riforme ricciane e resistenze sociali*, Bologna 1986; *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di Daniele Edigati, Lorenzo Tanzini, Ariccia 2015. Per il Piemonte cfr. da ultimo A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo. Il trattato De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001.

<sup>18</sup> Cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., 202-204.

<sup>19</sup> Il trattato si divide in due Parti, precedute da una Prefazione la quale comprende i paragrafi privi di numerazione intitolati: *Propagazione della vita monastica; Rilassazione; Scopo e divisione della dissertazione*. La Parte prima si suddivide in cinque paragrafi numerati: § 1. *Sentimenti dei santi padri intorno ai beni temporali donati alla Chiesa, ed alle comunità religiose*; § 2. *Vero uso dei beni ecclesiastici*; § 3. *Magnificenza, ricchezze, ornamenti dei templi*; § 4. *Cupidigia delle ricchezze*; § 5. *Effetti dell'abbondanza dei beni temporali nelle comunità religiose*. La Parte seconda è divisa in tre paragrafi numerati: § 1. *Delle maniere d'acquistare*; § 2. *Doti, ed altre esazioni. Maniera illecita d'acquistare*; § 3. *Compre, ed altri contratti, negoziazione eccetera*.

<sup>20</sup> In generale sulla disciplina canonica della povertà dei religiosi e sul loro eventuale peculio cf. le varie

bito che non è un saggio destinato ad analizzare gli effetti puramente giuridici del voto di povertà dei regolari secondo il diritto canonico. Dunque non è riconducibile per esempio alla corrente culturale a cui appartiene il trattato del giurista Cornelio Benincasa. Il quale nel XVI secolo ha composto la più celebre monografia dedicata all'analisi generale e particolare della condizione di povertà nel diritto comune<sup>21</sup>. Il saggio del giovane studioso torinese non è nemmeno accostabile a lavori come quello di Pierre Collet<sup>22</sup> che espone i doveri giuridici e morali connessi ai voti dei regolari. Né può essere assimilato al libro dell'oratoriano Jacques Thorrentier<sup>23</sup>, salvo che per il titolo quasi analogo. Thorrentier compie un'analisi canonistica, dedicata a verificare l'incongruità della prassi applicata durante la prima metà del XVIII secolo nella predisposizione di rendite o pensioni da parte dei novizi a favore delle rispettive comunità religiose di appartenenza<sup>24</sup>. Thorrentier contesta in modo settoriale *un aspetto* dell'applicazione della povertà religiosa; il suo lavoro potrebbe presentare alcuni echi giurisdizionalisti e di moralismo giansenista, suggestionati in qualche misura dalla dottrina di Van Espen – per altro mai citato espressamente da Thorrentier – ma sull'argomento egli non manifesta le idee estreme espresse invece da Carena. Si può congetturare che l'avvocato piemontese abbia conosciuto il libro dell'oratoriano francese e ne abbia magari tratto qualche spunto ideale di metodo; tuttavia Carena, di solito assai rigoroso nel richiamare le fonti, specialmente quelle favorevoli alle proprie tesi, non cita mai Thorrentier all'interno del trattato.

Da più parti si invocava una riforma in senso rigorista degli ordini regolari e le proposte di questo genere venivano per lo più formulate in testi manoscritti che, come nel caso dell'opera di Carena, circolavano privatamente, senza essere stampati allo scopo di evitare di domandare all'autorità ecclesiastica la concessione di *impri-matur* imbarazzanti o impossibili, e, soprattutto, per scansare polemiche e contrasti difficilmente evitabili nel contesto. Per esempio il monaco Giovanni Francesco Arese, dell'omonima famiglia comitale milanese, in un saggio rimasto autografo<sup>25</sup>, invoca

fattispecie espone in L. FERRARIS, *Regulares*, cit. art. I, nn. 15, 20, 38, 65-66, 586-591; *Moniales*, in [Prompta] Bibliotheca, *op. cit.*, 5, Romae 1889, art. II, nn. 19-55, 601-604; COLLET, *Traité des devoirs de la vie religieuse* cit., 1, sul voto di povertà in particolare cfr. 140 ss.; J. GAUDEMET, *Église et Cité. Histoire du droit canonique*, cit., 101-103, 550-555.

<sup>21</sup> C. BENINCASII, *Tractatus de paupertate ac eius privilegiis*, Perusiae 1562. Benincasa, detto degli Ansidei, insegnò 'ragion civile' e diritto canonico all'Università di Perugia; qui morì nel 1603: cfr. G. B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini*, 2, Parte seconda, Perugia 1829, 212. Sull'importanza del trattato cfr. ad esempio CH. F. BLACK, *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge 2003, 148-149.

<sup>22</sup> COLLET, *Traité des devoirs* cit. L'autore fu teologo e prete della Missione (Ternay, 1693-1770). Cfr. Collet (Pierre), in *Nouveau Dictionnaire historique*, 3, Caen 1789, 13-14.

<sup>23</sup> THORRENTIER, *Dissertation sur la pauvreté religieuse* cit.; l'autore dichiara fin dall'inizio di volere rimanere nella più leale ortodossia; nell'opera è citato il canonista di curia Prospero Fagnano e alla fine della dissertazione si trova l'esposizione di alcune fattispecie dubbie sull'interpretazione del voto di povertà, seguite dalla «résolution» del caso. Sull'autore cfr. Thorrentier (Jacques), in *Nouveau Dictionnaire historique*, cit., IX, 115.

<sup>24</sup> Cfr. VAN ESPEN, *Dissertatio canonica de peculiaritate in religione et simonia circa ingressum religionis, Ius ecclesiasticum universum, Opera [omnia]* cit., 4, Pars quarta, cap. IV.

<sup>25</sup> *Dilucidazioni di alcune difficoltà che sono insorte sopra il libro Della santità e degli obblighi della vita monastica, tradotto dal francese da Giovanni Francesco Arese*: citato da PH. ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, 1, Mediolani 1745, 89.

decisamente un ritorno alla povertà e alla rigorosa applicazione delle regole dei fondatori di ordini e congregazioni come unico rimedio allo sfacelo morale di tante comunità. Arese rivaluta il lavoro manuale dei monaci per sottrarli all'ozio e alla vita comoda, vuole avvezzarli ai disagi e alle privazioni materiali, si occupa persino dell'alimentazione che deve essere la più umile possibile. L'opera di Arese suggerisce alcuni rimedi che in parte coincidono con quelli di Carena, il quale però sembra che non abbia conosciuto il manoscritto del monaco milanese. Tuttavia Arese si basa su elementi di ragionevolezza, di opportunità, si muove nel solco della prassi monastica, senza radicalismi, mentre Carena conduce il suo saggio sul diritto canonico e su intransigenti, drastiche, valutazioni.

È altrettanto improbabile che Carena abbia potuto consultare quanto Lodovico Antonio Muratori scrisse su religiosi. Infatti Muratori impostò il progetto di un testo rimasto inedito sulla situazione del clero regolare e sulla sua decadenza. L'abate modenese, dopo l'analisi del problema, pur senza volere comporre un'opera organica, pur senza sconfinare dall'ortodossia, espone giudizi morali severi che lo avvicinano ai pensatori laici contemporanei: la condizione attuale della maggioranza dei regolari è intollerabile, le ricchezze sono eccessive, il voto di povertà è male o poco osservato, vi sono troppe esenzioni, troppi privilegi. Muratori propone di eliminare le cause dei costumi rilassati, prima fra tutte la sovrabbondanza di beni patrimoniali. Infine suggerisce la soluzione estrema di riformare i regolari o di abolirli<sup>26</sup>.

Invece un autore, contemporaneo di Carena, che criticò i regolari sotto il profilo teologico-morale e divulgò la propria opera è il teologo friulano Daniele Concina<sup>27</sup>. Questo religioso è passato alla storia a causa del suo rigorismo e per essere stato un vigoroso polemista antigesuita nella contesa tra domenicani e gesuiti su probabilismo e lassismo. Tra l'altro nei testi di teologia morale non trascura mai di condannare duramente sia i balli sia gli spettacoli teatrali la cui frequenza ritiene addirittura peccato mortale<sup>28</sup>. Non immune da un'indole giansenista, il domenicano Concina compose due saggi<sup>29</sup> sul voto di povertà dei religiosi in senso teologico-rigorista, saggi che gli procurarono contestazioni anche all'interno del suo stesso ordine. I libri di Concina

<sup>26</sup> Sull'opera, rimasta manoscritta per ovvie ragioni, custodita nell'Archivio Muratori della Biblioteca Estense di Modena, cfr. A. VECCHI, *Il libro che Muratori non scrisse sulla riforma del clero*, in *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche Province modenesi*, 9 (1955), 231-247.

<sup>27</sup> Su vita e opere di Concina (1687-1756) si veda P. PRETO, *Concina, Daniele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 27, Roma 1982, 716-722.

<sup>28</sup> JEMOLO, *Il giansenismo* cit., 203; sul personaggio si vedano soprattutto 201-215 e *passim*.

<sup>29</sup> *Commentarius historico-apologeticus in duas dissertationes tributus*, Venetiis 1742, in cui l'autore ricostruisce soprattutto la povertà secondo la concezione di san Domenico, san Francesco d'Assisi e contesta il rilassamento della disciplina domenicana; *Disciplina apostolico-monastica dissertationibus theologis illustrata et in duas partes tributa, in quarum una de voto paupertatis vitae communi circumscripto, in altera de caeteris eiusdem disciplina capitibus praecipuis disseritur*, Venetiis 1770: in questa opera Concina critica duramente le interpretazioni dottrinali del voto di povertà compiute da Francesco Bordoni e da altri casuisti lassisti (*Prolegomenon*, XXVIII-XXXII), contesta, in una prospettiva che risulta sempre più teologica che giuridica, tutte le cavillazioni di comodo dirette a mitigare l'applicazione del voto di povertà: per esempio cfr. *Pars prima, dissertatio prima*, cap. XIV, 33 ss.

ribadivano l'antica disciplina apostolica della vita monastica come necessaria per riportare i frati alla condotta consona alla loro condizione. I religiosi avrebbero dovuto osservare strettamente sia il voto di povertà personale sia la vita comunitaria e rifuggire persino l'uso del peculio proprio.

Angelo Paolo Carena si colloca ben oltre le posizioni di qualunque altro scrittore contemporaneo. Infatti egli sostiene nel suo trattato una tesi radicale: la povertà religiosa che si applica nel XVIII secolo è soltanto un'espressione formalistica del voto di povertà, quasi un elemento retorico fine a se stesso. Non è più accettabile. Inoltre l'autore ritiene che proprio il suo saggio individui la vera disciplina evangelica e patristica del regime di povertà religiosa. Va premesso che l'opera è scritta in una prosa di stile semplice e austero, senza alcuna concessione al gusto letterario settecentesco. Fin dalla premessa, Carena, sulle modalità coeve di attuazione del voto di povertà dei religiosi, dichiara:

«Ora noi ci proponiamo di far vedere quanto tal condotta sia contraria allo spirito della Chiesa negli insegnamenti ed esempio dei santi padri ed alle istituzioni, e regole dei fondatori dai quali fu sempre considerata come ella è la povertà in comune, ed in particolare essenziale alla vita religiosa, e quanti mali sino ai nostri tempi abbia cagionata l'abbondanza dei beni temporali a tutti gli ordini monastici, e ai regolari, ed a tutte le congregazioni clericali, i quali contro lo spirito di povertà, ed una saggia amministrazione si procurano ricchezze, non tendendo questo alla conservazione, ed ingrandimento, ma alla rilassazione, e rovina di tutte le comunità religiose»<sup>30</sup>.

L'idea principale di Carena è che il voto di povertà dei religiosi va interpretato esclusivamente in rapporto alla funzione centrale di soccorrere gli indigenti. I quali debbono essere vestiti e alimentati in due modi: attraverso i patrimoni che già possiedono gli ordini regolari; attraverso i beni di proprietà personale a cui i religiosi rinunciano, in tale caso anche privilegiando i parenti poveri dei religiosi stessi<sup>31</sup>.

In sostanza l'autore fornisce un'interpretazione tendenzialmente sociale del voto di povertà riferito al concetto di carità. Si basa innanzitutto sugli esempi del cristianesimo primitivo e sulla dottrina dei padri della Chiesa<sup>32</sup>, i quali, votati alla santificazione delle anime, consideravano il voto di povertà intrinsecamente connesso alla vita religiosa e, di conseguenza, individuavano nell'abbondanza dei beni temporali il vero ostacolo alla perfezione cristiana<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Prefazione, 9v.-10r.

<sup>31</sup> «Fu sempre massima costante della Chiesa, che i beni a lei donati comuni sono d'essa, e dei poveri, o che i ministri ecclesiastici non debbono ritrarne più del necessario, giusta la dottrina dell'apostolo, e giammai pensare d'essere stati preposti ad amministrare tali beni per convertirne i proventi in loro uso. Ben sapendo essa, che tali beni sono voti di fedeli, la soddisfazione di peccati, ed il patrimonio dei poveri, inculca ai suoi ministri, che arrogandosi più del necessario, e defraudando i poveri della loro parte si caricano dei peccati dei fedeli di cui ricevono le oblazioni, o ladro, ogni governo avendo per mira il vantaggio di coloro, che sono governati, e non il solo di colui, che governa». CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 2, 19r.

<sup>32</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Prefazione, 4r.-9r. e *passim*.

<sup>33</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 1, 9v.-19r.

Fedele al suo intento concettuale di parte, Carena sostiene e ripete che l'accumulo di patrimoni nelle mani dei regolari è l'unica causa della loro decadenza<sup>34</sup>. Espone il declino dei principali ordini e loda gli interventi dei sovrani, da Carlo Magno a Carlo V, per limitare l'accrescimento dei beni nelle mani dei religiosi<sup>35</sup>. Nemmeno gli ordini mendicanti sfuggono alla censura del giovane autore. E, tra gli abusi indotti dalla «mendicità» di certi regolari, insiste su un tema caro ai giansenisti, cioè «sulle vili compiacenze a cui ella induce verso dei ricchi, ed anche di quelli i cui beni non sono di buon acquisto; visite attive, e passive, adulazioni, conversazioni di novelle, od altre materie di mondo, e la peggiore di tutte le compiacenze, che è la facilità delle assoluzioni, ed il rilassamento della morale cristiana»<sup>36</sup>.

Nel trattato non si spiegano chiaramente le altre cause di declino della vita religiosa, cause ben conosciute, tra cui la principale era da individuarsi nella riduzione in commenda di numerose comunità monastiche alla fine del medioevo. Quando si parla della corruzione morale, della scarsa osservanza della disciplina regolare, dei disordini nella condotta dei religiosi, questi aspetti sono sempre considerati, nella riflessione di Carena, come le inevitabili conseguenze del mancato rispetto del voto di povertà che trasforma i religiosi in soggetti di pessimi costumi, avidi di denaro e di potere, captatori di eredità, desiderosi di una vita comoda e poco spirituale. Così agendo, i religiosi contravvengono alle regole dei loro fondatori, i quali raccomandarono sempre di non accettare donazioni di beni temporali<sup>37</sup>.

Mentre i giurisdizionalisti, riconoscendo in generale certe piaghe ricorrenti nel clero regolare, proponevano riforme di tanti aspetti della vita dei religiosi<sup>38</sup>, Carena addebita ogni male soltanto alle eccessive ricchezze e vuole intervenire soprattutto su questo elemento. Egli ribadisce sempre il rifiuto dell'accumulo di patrimoni che secondo lui favoriscono una politica di potenza diretta solo a inorgoglire i monaci, ad attirare nuove vocazioni, a segnare un riflesso tutto temporale della dignità monastica che dovrebbe esprimersi ben altrimenti<sup>39</sup>. Una volta ridimensionati i patrimoni dei religiosi, tutto si risolverebbe al meglio. In tale prospettiva Carena ammette che i fedeli facciano donazioni minime agli ordini e congregazioni per mantenere un numero ridotto e mai eccessivo di regolari sotto la condizione che questi si impegnino ad assistere i costantemente poveri<sup>40</sup>. Inoltre Carena giustifica l'intervento dello Stato e delle diocesi in occasione della fondazione di nuove case religiose, anche di ordini antichi, secondo la tipica mentalità degli autori giurisdizionalisti: le novelle fondazioni

<sup>34</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 4, 27-31v.

<sup>35</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 5, 34v.-49r. Cfr. l'identico pensiero di VAN ESPEN, *Dissertatio canonica, op. cit.*, in *Opera [omnia]* cit., 4, Pars quarta, Pars I, tit. 37, cap. I, n. 8; tit. 24, cap. 3.

<sup>36</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 5, 45v.

<sup>37</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte seconda, § 1, 49v.

<sup>38</sup> JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., 182-200.

<sup>39</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Prefazione, 4r.; Parte prima, § 5, 33v.-34r. È implicita in tale atteggiamento la lotta contro la manomorta, cavallo di battaglia di tanti sovrani giurisdizionalisti.

<sup>40</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte seconda, § 1, 50v.

debbono sempre essere subordinate al consenso dei sovrani, dell'ordinario e dei fedeli del luogo<sup>41</sup>. Proprio i vescovi dovrebbero sovrintendere in ogni circostanza ai patrimoni dei regolari seguendo la prassi della Chiesa primitiva<sup>42</sup>.

Quanto agli acquisti patrimoniali Carena, citando gli esempi forniti dai santi fondatori antichi, San Benedetto, san Pacomio, e moderni, tra i quali sant'Ignazio di Loyola e san Filippo Neri, raccomanda ai regolari di non ricercare mai eredità o donazioni. Poi Carena deplora che ordini e congregazioni impieghino i loro capitali nella costruzione di grandi conventi, o di chiese fastose, oppure di complessi apparati per le feste liturgiche. Pur ammettendo in linea teorica il principio del doveroso decoro dei templi, tuttavia invita ad adottare «quella moderazione, che raccomanda sant'Ambrogio che nulla si tralasci negli edifizii di necessario, e nulla si faccia di superfluo»<sup>43</sup>. Inoltre rammenta che «ciò che Dio più ama, è il cuore dell'uomo, ed il vero onore, che se li rende colla santità della vita, e colla purezza del cuore, e che sieno in lui vestiti, ed alimentati i poveri»<sup>44</sup>. Né manca un riferimento al famoso esempio di sant'Ambrogio il quale in tempi calamitosi non esitò ad alienare i beni delle chiese e perfino i vasi sacri per soccorrere i poveri<sup>45</sup>.

Carena, seguendo antichi pregiudizi anticuriali, non risparmia accuse dirette nemmeno alla Santa Sede. La rimprovera di accumulare in Roma grandi entrate ma di avere trascurato il dovere di provvedere ai poveri come al tempo delle

«grandi distribuzioni di elemosine di san Leone Magno, di san Gregorio Magno, e tanti altri santi pontefici, dei proventi di grandi patrimoni, che la Chiesa romana possedeva in tante provincie. La Chiesa romana in luogo di attirare a sé le ricchezze del mondo cristiano, allora era come l'erario di tutti i poveri fedeli»<sup>46</sup>.

Le accuse peggiori, aspre e violente, le rivolge però alla Compagnia di Gesù, vista come la vedevano i giansenisti di tutt'Europa, dalle *Provinciales*<sup>47</sup> di Pascal in avanti, causa di numerosi errori morali. Carena sostiene che, sul voto di povertà, i gesuiti violano le loro costituzioni e il modello di vita di sant'Ignazio, vanno a caccia di eredità, praticano la mercatura vietata dal diritto canonico; infine il nostro giovane avvocato,

<sup>41</sup> *ibid.* Cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., 204.

<sup>42</sup> «Il concilio Calcedonese riconosce la potestà del vescovo su tutti i beni della sua diocesi per distribuirli ai poveri, ed anche su quelli dei monasteri, vacante la sede abbaziale precisamente perché sono beni dei poveri, in nome dei quali egli deve custodirli, e ad essi dispensarli. Infatti, che questa sia una legge comune ai beni delle comunità religiose egualmente, che agli altri beni ecclesiastici, lo dimostra la natura stessa dei beni loro donati, che furono sempre considerati della Chiesa, come benefizii. Epperò obbligate sono le comunità religiose a distribuire anche esse ai poveri quanto eccede il necessario». CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 2, 20r.-20v.

<sup>43</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 3, 24r.-25r. Il riferimento è a sanctus Ambrosius, *De officiis ministrorum libri tres*, in *PL*, 16, Parisiis 1850, lib. II, cap. XXVIII, nn. 136-138.

<sup>44</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 1, 24r. È implicito il riferimento a B. Pascal: cfr. *Pensées*, in *Oeuvres complètes*, Paris 2000, II, § 2.

<sup>45</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 1, 25r.

<sup>46</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 2, c. 23r.

<sup>47</sup> PASCAL, *Provinciales*, in *Oeuvres complètes* cit., 1, Paris 1998.



fautore dell'assolutismo dei sovrani, attraverso allusioni nemmeno troppo velate, rievoca tutti gli aspetti più vistosi della polemica antigesuitica settecentesca: la questione dei riti cinesi, le 'persecuzioni' degli ignaziani contro i giansenisti, il probabilismo, le collusioni politiche dei gesuiti, il dubbio sulla loro tendenza a sostenere il regicidio, i loro progetti di dominio anche temporale<sup>48</sup>. A scopo comparativo, si può osservare che uno scrittore anticurialista come Paolo Sarpi si scagliava contro i gesuiti e il loro sistema di teologia morale, ma almeno ne ammirava l'accortezza politica e le capacità didattiche<sup>49</sup>.

Tra l'altro l'avvocato Carena non tratta mai della spiritualità dei regolari, dei mistici. Né accenna alle benemeritenze dei religiosi nella conservazione della cultura classica, nella fondazione di biblioteche<sup>50</sup> e collezioni naturalistiche, nella committenza di opere artistiche e architettoniche, importanti persino sia nella catechesi dei fedeli sia nel progresso della civiltà occidentale. È completamente indifferente a questi argomenti, proponendosi solo l'analisi del voto di povertà e della sua concreta realizzazione. Carena ha degli obiettivi ambiziosi però non dice sempre cose originali. Raccoglie spunti polemici antichi e nuovi, di contestatori e riformatori di vario genere: da Wyclif, a Lutero, a Erasmo da Rotterdam, fino a un insigne canonista del valore di Zeger Bernard Van Espen. L'argomento del voto di povertà dei religiosi era dibattuto anche nelle opere di scrittori italiani molto diffusi e letti durante il XVIII secolo i quali miravano a ridimensionare le ricchezze dei regolari<sup>51</sup>.

Le fonti a cui attinge Carena sono di due generi: fonti giuridiche, soprattutto di canonisti, in particolare Van Espen<sup>52</sup>, e fonti storiche. La maggior parte di queste ultime sono desunte dalla *Histoire ecclésiastique* di Claude Fleury<sup>53</sup>, tradizionalmente considerato vicino al giansenismo. Usa anche *Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise* di

<sup>48</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 5, 47v. 48r.

<sup>49</sup> Cfr. A. PROSPERI, *Intelletuali e Chiesa all'inizio dell'età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali*, a cura di C. VIVANTI, *Intelletuali e potere*, 4, Torino 1981, 159-252. Sul pensiero di Sarpi cfr. la messa a punto di S. DE FRANCESCO, *Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio. L'extrémisme catholique antiromain du début du XVIII siècle*, in *Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiastique dans le catholicisme posttridentin (XVIe-XXe siècles)*, Textes réunis par S. DE FRANCESCO, Lyon 2008, 45-71.

<sup>50</sup> Anzi riserva pesanti giudizi sugli studi dei regolari: « Finalmente quando furono istituiti i mendicanti cadde l'ordine monastico in un grande avvilimento. Non erano più i monaci venerabili come gli antichi loro padri per la frugalità, e per il disinteresse; il che viene purtroppo indicato dalle cronache monastiche, le quali non sono ripiene, che d'acquisti, compre, donazioni e privilegi. La maggior parte d'essi, che avevano preteso di sostituire al lavoro delle mani, fra d'essi molto languivano, o erano dalla cupidigia rivolti allo studio delle leggi, e della medicina; generalmente diminuì la loro potenza, e ricchezze, per la malvagità degli abbatì, e degli amministratori ». CARENA, *Della povertà* cit., Parte prima, § 4, 43v.

<sup>51</sup> JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., 181-210.

<sup>52</sup> Cfr. VAN ESPEN, *Dissertatio canonica* cit.

<sup>53</sup> Cfr. i venti tomi della *Histoire ecclésiastique*, più sedici tomi di aggiunte, C. FLEURY, *Histoire ecclésiastique pour servir de continuation à celle de Monsieur l'Abbé Fleury par J. C. Faber et Gouyet*, Paris 1724-1751. Su Fleury si veda il giudizio di VON SCHULTE, *Die Geschichte* cit., 3, 628-629; B. HOURS, *Claude Fleury et le pouvoir romain: l'Histoire ecclésiastique*, in *Histoires antiromaines* Textes réunis par S. DE FRANCESCO, Lyon 2011, 63-86; Id., *Fausse primauté du pape et vraie constitution de l'Église: la première querelle de l'Histoire ecclésiastique (1726-1737)*, in *Histoires antiromaines II. L'antiromanisme dans l'historiographie ecclésiastique catholique (XVIe-XXe siècles)*, Textes réunis par F.-X. BISCHOF et S. DE FRANCESCO, Lyon 2014, 123-156.

Louis Thomassin<sup>54</sup> e il testo di Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont<sup>55</sup>. Del resto Carena si proclama animato da una intensa sensibilità cristiana, di inclinazione rigorista e giansenista, molto diffusa tra tanti intellettuali piemontesi<sup>56</sup> del Settecento e non solo. L'opera di Fleury rientrava nella cultura contemporanea e la leggevano volentieri gli intellettuali, pure i canonisti<sup>57</sup>, pure i giovani studenti della Reale accademia di Torino, secondo la testimonianza personale di Vittorio Alfieri<sup>58</sup>.

Carena è però interessante grazie al metodo adottato nel redigere il suo saggio. Perché, come s'è già detto, si collega ai canonisti torinesi, specialmente a Carlo Sebastiano Berardi<sup>59</sup>. Il giovane autore organizza il discorso sulla sua visione della povertà religiosa nel senso storico-giuridico caratteristico del suo docente. Carena ufficialmente compose il suo trattato nel 1759, quando, appena diciannovenne si trovava iscritto al secondo anno di Giurisprudenza e doveva frequentare, dopo quello di istituzioni del diritto canonico, il corso di Decretali svolto dal professore Berardi. Un illustre allievo di questi, il docente di istituzioni canoniche Innocenzo Maurizio Baudisson<sup>60</sup>, rammenta che il maestro era solito istruire gli studenti più promettenti rivelando loro elementi riservati della scienza canonistica che non poteva esporre pubblicamente<sup>61</sup>. Verosimilmente è accaduto lo stesso col giovane Carena. In questo modo Carena nel suo manoscritto potrebbe avere espresso in buona parte idee che il maestro non avrebbe potuto spiegare apertamente. L'allievo deve avere seguito il metodo del suo principale insegnante accademico e perciò ha impostato la trattazione analiticamente su due elementi fondamentali: la storia ecclesiale e il diritto canonico. Inoltre, attraverso un severo esame della realtà storica e giuridica, Carena ha espresso sempre l'aspirazione all'ideale semplicità evangelica della Chiesa primitiva.

Fondandosi sull'esame della storia, Carena ricostruisce l'origine e lo sviluppo delle comunità religiose dall'età apostolica fino al Settecento. Il diritto canonico gli serve a studiare la legittimità e la disciplina del voto solenne di povertà dei religiosi e le sue conseguenze pratiche, intese come spogliazione totale di ogni bene a favore esclusivo

<sup>54</sup> Cfr. i due tomi di L. THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise touchant le benefices et les beneficiers*, Paris 1678-1679.

<sup>55</sup> Cfr. *Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique des six premiers siècles*, 1-12, Paris 1701-1712.

<sup>56</sup> Cfr. P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino 1958; id., *Il giansenismo in Italia collezione di documenti, I/I Piemonte* 1966; 1/2 Piemonte, Zürich 1970; 1/3 Piemonte, Zürich 1974.

<sup>57</sup> A Torino, Francesco Antonio Chionio, docente di Decretali predecessore di Berardi, citava sovente nelle lezioni sia Van Espen sia Fleury: cfr. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo* cit., 231.

<sup>58</sup> V. ALFIERI, *Vita scritta da esso*, in *Opere*, a cura di F. MAGGINI, 2, Milano 1940, Epoca seconda, cap. VII.

<sup>59</sup> Su Berardi cfr. il giudizio assai positivo di VON SCHULTE, *Die Geschichte* cit., 3, 524; L. CARRET, *Berardi, Charles Sebastien*, in *Dictionnaire de droit canonique*, 2, Paris 1937, 776; A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, Augustae Taurinorum 1950, 213; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Berardi, Carlo Sebastiano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 7, Roma 1979, 750-755; da ultimo cfr. A. LUPANO, *Berardi, Carlo Sebastiano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, 1, Bologna 2013, 223-225.

<sup>60</sup> Cfr. A. LUPANO, *Baudisson, Innocenzo Maurizio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., 1, 198-199.

<sup>61</sup> I. M. BAUDISSION, [lettera dedicatoria al principe di Piemonte Vittorio Amedeo di Savoia], in C. S. BERARDI, *Iuris ecclesiastici Institutiones*, 1, Augustae Taurinorum 1769, VI.

dei poveri, non a favore dei singoli ordini o congregazioni di appartenenza dei religiosi, come avveniva a quel tempo, secondo certe norme generali o secondo le particolari costituzioni dei vari ordini. Attraverso questi percorsi il giovane autore arriva a sostenere la tesi già ricordata più volte: che finora si è sbagliato tutto nell'applicazione del voto di povertà.

Si deve osservare che il diritto canonico invocato da Carena è un diritto inteso in senso settoriale e secondo i parametri interpretativi di Berardi<sup>62</sup>. Per rendere l'idea delle dottrine del canonista torinese va ricordato che egli, sotto il profilo strettamente scientifico, fu studioso di notevole valore grazie all'opera di revisione del *Decretum Gratiani* più avanzata al suo tempo<sup>63</sup>. Inoltre scrisse i celebri *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*<sup>64</sup>. Ma fu anche indipendente nei giudizi al punto che Alphons Van Hove lo colloca accanto a Paolo Sarpi e Marco Antonio de Dominis<sup>65</sup>.

In genere Berardi, similmente ad altri giurisdizionalisti ed agli altri canonisti torinesi, limita molto l'autorità pontificia (sia in senso giurisdizionale sia in senso del magistero), in particolare nei responsi, destinati a rimanere segreti, redatti su richiesta della corte torinese. Per lui la volontà del papa non può mai esprimere tutto il diritto canonico. La vera norma canonica secondo Berardi va ricavata dalla tradizione della Chiesa, dal confronto tra le opere dei padri della Chiesa, dalle fonti più antiche, dai primi sinodi, dagli esempi dell'età apostolica. Riconosce obbligatorie le «norme ecclesiali fondamentali», quelle più antiche, contenenti, a suo giudizio, il vero diritto canonico. Berardi rifiuta in linea di principio l'apparato curiale romano come fonte di produzione ordinaria di norme giuridiche vincolanti, specialmente quando la curia dispone in senso divergente dalle norme ecclesiali fondamentali. Ammette l'infallibilità del concilio ecumenico. Critica i religiosi, il loro atteggiamento di zelante sostegno all'autorità pontificia all'interno degli Stati. Accusa di simonia la pratica delle doti monastiche e altre forme di esazione all'ingresso in religione<sup>66</sup>, esazioni introdotte dalla prassi ma smentite dalle fonti ecclesiali più antiche<sup>67</sup>.

Si tratta di atteggiamenti culturali in buona parte presenti nell'opera di Carena, dove lo spirito e l'impostazione tecnica di Berardi si fanno sentire. Carena in certi atteggiamenti di critica sembra superare il maestro nella forza polemica. Il giovane studioso, oltre che con le doti monastiche e le tasse di monacazione<sup>68</sup>, considerati modi

<sup>62</sup> Cfr. LUPANO, *Berardi cit.*, 1, 223-225.

<sup>63</sup> C. S. BERARDI, *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti [...]*, 1-4, Augustae Taurinorum 1752-1757.

<sup>64</sup> 1-4, Taurini 1766-1767.

<sup>65</sup> A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem iuris canonici*, Mechliniae-Romae 1945, 549. Si veda altresì CARRET, *Berardi cit.*, 776, che, con la caratteristica prudenza precedente il Concilio Vaticano II, definisce Berardi «esprit profond et hardi, très critique [...] doit être consulté avec précaution».

<sup>66</sup> Cfr. il pensiero assai simile di VAN ESPEN, *Dissertatio canonica cit.*, *Opera [omnia] cit.*, 4, Pars quarta, Pars I, cap. IV.

<sup>67</sup> Tutte queste dottrine di Berardi sono espone nell'opera *Idea del governo ecclesiastico*, pubblicata soltanto nel 1963: *Idea del governo ecclesiastico*, a cura di A. BERTOLA e L. FIRPO, Torino 1963.

<sup>68</sup> CARENA, *Della povertà cit.*, Parte seconda, 2 §, 57r.-58r. Invero per la curia romana e gli autori curialisti la questione sulla loro liceità si considerava risolta dopo due pronunce della congregazione del Concilio, del

illeciti di acquistare beni da parte dei religiosi, se la prende anche con diversi abusi, comprese «le vanità mondane degli abbigliamenti delle donzelle, quando vengono ammesse al noviziato, il permettere, che si facciano pasti, ed altre gozzoviglie nell'ingresso al noviziato, ed alla professione»<sup>69</sup>.

Berardi deve avere seguito da vicino la redazione del saggio del suo giovane discepolo soprattutto nella rigorosa e difficile selezione delle fonti canonistiche coerenti col metodo dei canonisti torinesi e con l'argomento della povertà religiosa, inteso secondo la sensibilità dello stesso Berardi. Il giovane allievo di suo ci ha messo l'entusiasmo del ricercatore, le suggestioni del giansenismo, assieme a un antigesuitismo molto vivace.

Per dare un'idea corretta dell'atteggiamento di Carena, va detto che egli sul voto di povertà dei regolari considera le disposizioni dei decreti conciliari, compresi i tridentini<sup>70</sup>, obbliganti di per sé, senza considerare che nel diritto canonico tradizionale, per antica dottrina, anche in forza dei principi generali del diritto canonico, il voto di povertà doveva essere realizzato in modo sempre compatibile rispetto alla dignità umana e col diritto naturale<sup>71</sup>. Inoltre, per applicare in senso canonicamente corretto il decreto tridentino sulla povertà religiosa esistevano tante fonti normative successive: le risoluzioni e decisioni della congregazione del concilio; della congregazione dei vescovi e regolari, della Rota romana, oltre, s'intende, le costituzioni dei sommi pontefici.

Carena non considera simili fonti. Tra l'altro è notevole che si esprima in modo sprezzante sulla potestà pontificia di mutare o mitigare gli effetti del voto di povertà dei religiosi, di concedere le dispense, di accordare le commutazioni di certe forme di esso, degli altri possibili interventi in materia della suprema Sede apostolica<sup>72</sup>. Infatti Carena, sull'applicazione del voto di povertà religiosa, pretende il rispetto integrale dell'impostazione che di esso hanno dato i padri della Chiesa, citati senza risparmio, ed esige il rispetto di tutte le regole stabilite dai vari fondatori di ordini e congregazioni, senza accomodamenti di sorta<sup>73</sup>. Ed anche queste posizioni intransigenti vanno

18 settembre 1683 e 14 aprile 1725, in cui simili esazioni erano dichiarate immuni da simonia. Cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., 205 che ricorda pure la posizione favorevole a doti e tasse di monacazione di Prospero Lambertini: in proposito cfr. *De Synodo dioecesana*, in *Benedicti XIV Opera [omnia]*, 11, Prati 1844, lib. XI, cap. VI, n. I-VII, 409-412.

<sup>69</sup> CARENA, *Della povertà* cit., Parte seconda, 2 §, 59v. Cfr. VAN ESPEN, *Dissertatio canonica* cit., l. cit. Anche Prospero Lambertini, sebbene con maggiore cautela, non approva i festeggiamenti eccessivi «*quae cum magno familiarum impendio alicubi fieri solent in monialium ingressu et professione*» in quanto «*omne profanum luxum dedecere spirituales nuptias*». *De Synodo dioecesana* cit., lib. XI, cap. VI, n. VII, 412.

<sup>70</sup> Sul voto di povertà cfr. *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio XXV, *de reformatione*, decretum *de regularibus et monialibus*, cap. II-III, 237-238.

<sup>71</sup> Si vedano le tradizionali fonti del canone 582 del *Codex iuris canonici* piano-benedettino: c. II, C. XII, q. I; c. I, C. XVIII, q. I; c. 6, X, III, 35; Clem. V, II. Cfr. F. X. W., *Ius Decretalium*, Romae 1899, 752; cfr. anche S. GOYENCHE, *De votis simplicibus in fontibus et doctrina in ordine ad statum religiosum*, *Acta Congressus iuridici internationalis*, 4, Romae 1937, 303.

<sup>72</sup> CARENA, *Della povertà religiosa* cit., Parte prima, § 5, 44r-44v.

<sup>73</sup> Ad esempio, a proposito dei minori osservanti Carena afferma, adottando l'identico tono di insofferenza usato in simili commenti da Berardi: «San Francesco ordinò il lavoro ai suoi discepoli loro non

inquadrate alla luce della dottrina di Berardi secondo la quale i provvedimenti pontifici che si sono evocati sono dei ‘privilegi’ contrari alle leggi fondamentali della Chiesa, allo spirito dei soliti santi padri.

Si tratta di una posizione radicale che non tiene conto nemmeno della dottrina prodotta dai giuristi del diritto comune<sup>74</sup>, canonisti compresi. È noto che la dottrina contribuiva alla razionalizzazione e alla spiegazione delle tradizionali fonti normative del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici*, attraverso la *communis opinio*. Anche qui siamo di fronte a una presa di posizione caratteristica che si collega anche al magistero di Berardi, studioso che cita raramente le opinioni dottrinali nelle lezioni o nelle sue opere. Ma è atteggiamento che si connette anche alla politica legislativa dello Stato sabauda. Infatti le Regie Costituzioni di re Vittorio Amedeo II del 1729 stabilirono il divieto, per giudici e avvocati, di citare nelle sedi forensi «l’opinione de’ dottori», ovvero la tradizionale *communis opinio*<sup>75</sup>. La Facoltà giuridica torinese cercò di adeguare l’insegnamento a questo precetto. Vi si adattò tanto più un canonista come Berardi, saldo nei suoi principi, insensibile alla retorica, e soprattutto alla dottrina altrui, a ciò che non fosse puro diritto ecclesiale come lo intendeva lui.

Ancora un’osservazione. Carena svolge le sue argomentazioni non soltanto sul piano strettamente ecclesiale e religioso. Talvolta allarga il suo discorso con intenti fortemente politici e giurisdizionalisti. Ad esempio, considerando che i religiosi al momento della professione solenne, col voto di povertà rinunciano ai loro beni, in genere a favore del proprio ordine<sup>76</sup>, circostanza che aumenta il patrimonio regolare attraverso tasse di monacazione e vitalizi, Carena richiama l’attenzione sull’eventuale intervento legislativo dei principi europei. Egli si augura *de iure condendo* che tutti i sovrani applichino finalmente una sorta di ‘morte civile’ del religioso così da consentire ai parenti del professo di ereditarne i beni affinché questi non vadano ad arricchire la comunità religiosa, beninteso se essa ha la capacità di possedere<sup>77</sup>.

permettendo di mendicare, che in estrema necessità, ma appena quattro anni dopo la sua morte ottennero una bolla di Gregorio IX, che dichiarava non essere obbligati ad osservare il di lui testamento, e spiegava la regola in diversi articoli. E sotto il pretesto di varie altre dichiarazioni, che ottennero in appresso, grandemente si rilassarono». *Ibid.* Carena qui richiama la bolla *Quo elongati* del 1230 e si esprime quasi come un fautore della corrente francescana degli ‘spirituali’ che, è ben noto, volevano la più stretta applicazione della povertà.

<sup>74</sup> Cfr. l’ultima e nuova edizione del volume di M. BELLOMO, *L’Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte 2016; P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2014; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, Bologna 2008.

<sup>75</sup> *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions de Sa Majesté*, Torino 1729, lib. III, tit. XXII, n. 9, 382. Cfr. VIORA, *Le Costituzioni* cit., 216-225; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. I. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, 152-166; 238-249.

<sup>76</sup> In Italia era consuetudine che, al momento dell’ingresso nell’ordine, i religiosi rinunciassero anche ai beni provenienti da successioni future: cfr. una messa a punto della questione in Ph.-A. MERLIN, *Rinuncia ad una successione futura*, in *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza*, versione italiana, 13, Venezia 1842, § VI, 531-547.

<sup>77</sup> «Il concilio Cabilonense secondo dell’anno 813, condanna a penitenza canonica tutti quelli, che hanno convenuto, ed indotto alcuno ad entrare in religione per averne le sostanze e gli obbligano a restituirle agli eredi. Ora per togliere ogni strada a questo abuso e perché contro ogni equità vengono soventi da una

#### 4. Considerazioni conclusive

Si è già detto perché il saggio di Carena non è stato pubblicato. Tuttavia è circolato tra gli intellettuali e col tempo ha contribuito a produrre qualche effetto. Nei circoli intellettuali torinesi, negli ambienti vicini alla corte, il giurisdizionalismo sabaudo era elemento «d'ufficio», diffuso e dominante, rappresentava un 'valore aggiunto' a cui si doveva aderire per risultare graditi e per fare carriera. Opere come *Della povertà religiosa* di Carena in qualche maniera fiancheggiavano e aiutavano la politica ecclesiastica dello Stato. Si arrivava così al risultato di favorire un certo orientamento, tutto antiromano e anticuriale, circolante in tanti strati della popolazione: nelle caserme, tra i piccoli impiegati, perfino nel basso clero e tra molti prelati laureati *in utroque iure* o in teologia all'Università di Torino, e ancora nell'opinione pubblica delle élites, dei notabili, dei ceti dirigenti. Tale orientamento viene efficacemente descritto nel periodo della Restaurazione da Massimo d'Azeglio, in seguito protagonista della politica subalpina: «in Casa Savoia era tradizionale il rispetto al papa, quanto la fermezza nel tenere in riga la Corte romana»<sup>78</sup>. E se si legge *Il gesuita moderno* di Vincenzo Gioberti, l'opera che rappresenta la massima espressione dell'antigesuitismo sia nel liberalismo subalpino sia nel Risorgimento italiano, ci si rende conto che sulla povertà dei religiosi si trovano espressioni che non sempre risultano i soliti luoghi comuni sul tema ma che sembrano echeggiare il testo del giovane avvocato<sup>79</sup>.

Il saggio di Carena rimane una interessante testimonianza del suo tempo, della mentalità sia della Facoltà giuridica torinese, sia dei circoli culturali subalpini. Una

comunità ricca esclusi parenti poveri dall'eredità del professo, o dall'eredità in cui succede la comunità per via della persona religiosa, sarebbe ottima cosa, il considerare come morto colui, che entra in religione, e permettere ai parenti il succedere; cioè il ristabilire il diritto, che s'osservava prima di Giustiniano. Molte importanti ragioni possono muovere a ristabilirlo. Quando Giustiniano promulgò la sua legge, osservavano i monaci una grandissima moderazione, ed erano piuttosto degni d'essere sollevati nella povertà estrema, che professavano; ciò, che loro era superfluo il distribuivano ai poveri. Di più io osservo, che san Gregorio Magno aveva per massima di proibire s'accettassero dalla Chiesa quei legati, che permetteva il diritto civile ai testatori di fare cose altrui, con obbligo all'erede di comperarle, e di darle al legatario. Egli non voleva nemmeno, che dalla Chiesa s'accettasse ciò, che un testatore spontaneamente avesse lasciato per la sua sepoltura, se ciò avesse tolto qualche cosa del necessario alla di lui famiglia. Soventi le comunità monastiche si spoliavano volontariamente del loro diritto di succedere per li abusi, che ne succedevano; e questa successione ab intestato sembra ancora più conveniente, che la rinuncia la quale è ancora soggetta a collazioni, e induzioni. Fra molte nazioni, o per consuetudine, o per legge espressa sono le comunità religiose incapaci di succedere per via del religioso, o di ricevere da esso le facoltà. Nella Francia prima per consuetudine universale, e poi da regi editti vennero esclusi. Una tal consuetudine è stata ricevuta nelle Fiandre». CARENA, *Della povertà* cit., Parte seconda, § 1, 56v.-57v.

<sup>78</sup> M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, Torino 1971, cap. 9, 93. Si noti la terminologia militaresca «tenere in riga», come se la curia romana non fosse nient'altro che una fila di soldati da mantenere al proprio posto. «Corte di Roma» era locuzione usuale in Piemonte ed altrove, veniva però adottata con intenzione non troppo rispettosa: equivaleva a definire la Sede apostolica come un apparato di corte alla stregua di tutti gli altri. Infine va precisato che l'espressione «Casa Savoia» nel contesto e nell'accezione corrente stava a identificare non soltanto la dinastia regnante ma pure il governo e lo Stato sabaudo.

<sup>79</sup> V. GIOBERTI, *Il gesuita moderno*, 5, Torino 1848, cap. XX, 389-406. Cfr. ancora 3, cap. VIII, n. 1, 122-128; *ibid.*, n. 7, 167-185.

mentalità che, riguardo ai religiosi, come è facilmente intuibile, ha prodotto effetti<sup>80</sup> non soltanto nella teoria ma anche nella prassi fino al Risorgimento.

<sup>80</sup> Nel Regno di Sardegna si pensi alle Leggi Siccardi di abolizione del diritto d'asilo, del foro ecclesiastico, e di limitazione degli acquisti degli enti ecclesiastici (legge 9 aprile 1850 n. 1013; legge 5 giugno 1850 n. 1037); alla Legge Rattazzi del 1855 di soppressione di ordini e congregazioni religiose non socialmente utili e di incameramento dei beni dei regolari per lo sgravio dell'enorme debito pubblico causato dalle guerre all'Austria (legge 29 maggio 1855 n. 878); alle altre Leggi Rattazzi del 1866-1867 sull'Asse ecclesiastico, con soppressione di tutte le corporazioni religiose nel Regno d'Italia (legge 7 luglio 1866 n. 3036; legge 15 agosto 1867 n. 3848). Si tratta di una vasta opera legislativa anticlericale realizzata invocando il laicismo liberale e la tradizione giurisdizionalista, affermando il diritto dello Stato di disciplinare la materia ecclesiastica, anche la più delicata, in via unilaterale e autoritativa.